

Domenica, 27 Settembre 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)

Cerchi un CAP?

Con PagineBianche trovi subito i CAP di tutte le Città italiane



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)


Sentenza n. 4187 dell' 8 settembre 2015 Consiglio di Stato

Rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare

Like 2,451 people like this. Be the first of your friends.

A SETTEMBRE RIPARTE LA STAGIONE DEI VANTAGGI
FINO A € 6.500 DI ECOINCENTIVI [Scopri di più](#)





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Favini, del Foro di Modena, con domicilio eletto presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00836/2014, resa tra le parti, concernente il rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito, per il Ministero dell'Interno appellato, l'Avvocato dello Stato Chiarina Aiello;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierno appellante, *****, ha impugnato avanti al T.A.R. Emilia Romagna il provvedimento con il quale la Prefettura di Modena – Sportello Unico per l'Immigrazione ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare, proposta ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. 109/1992, sul presupposto che, al momento in cui egli si è presentato allo Sportello, era stata rilevata l'interruzione del periodo di permanenza dello straniero in Italia dopo il 31.12.2011.

2. L'interessato, lamentando l'eccesso di potere per carenza di motivazione e ingiustizia manifesta, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del decreto impugnato.
3. Il Ministero dell'Interno si è costituito in primo grado per resistere al ricorso.
4. Con sentenza n. 836 del 2.9.2014 il T.A.R. Emilia Romagna ha respinto il ricorso.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessato, ribadendo le censure svolte in primo grado, e ne ha chiesto la riforma.
6. Si è costituito il Ministero dell'Interno con mera memoria di stile per resistere all'appello
7. Con ordinanza n. 1126 dell'11.3.2015 la Sezione, impregiudicata ogni valutazione, nel merito, circa la ininterrotta permanenza dell'appellante in Italia e l'effettività del suo rapporto lavorativo, ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per preminenti ragioni cautelari, al fine di evitare il pericolo di immediata espulsione dell'odierno appellante dall'Italia in difetto di valido titolo.
8. Infine alla pubblica udienza del 16.7.2015 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
9. L'appello è infondato.
 - 9.1. L'odierno appellante lamenta, in sostanza, come l'Amministrazione e, sulla sua scorta, anche il primo giudice avrebbe trascurato il fatto che egli si sia allontanato dall'Italia per un breve periodo, dal 22.10.2012 al 15.11.2012, per assistere il figlio ricoverato improvvisamente in ospedale in Marocco.
10. Questa Sezione ha già avuto modo di ribadire, in questa materia, il proprio orientamento secondo il quale:
 - a) l'art. 5, comma 1, del d. lgs. 109/1992 è assolutamente chiaro nel senso che la presenza dello straniero in Italia deve essere "ininterrotta" a decorrere da una data non posteriore al 31.12.2011;
 - b) nel contesto di questa disciplina tanto la durata delle motivazioni quanto dell'eventuale assenza sono irrilevanti, a fronte del fatto oggettivo dell'allontanamento dall'Italia;
 - c) la ratio di tale disposizione sta nella circostanza che simili leggi di sanatoria si prestano inevitabilmente ad utilizzazioni fraudolente, sicché il legislatore ha stabilito il requisito della presenza "ininterrotta" a partire da una certa data, peraltro non eccessivamente remota, in modo tutt'altro che irragionevole.
- 10.2. L'oggetto della sanatoria, infatti, è rappresentato proprio dal rapporto di lavoro irregolare che, una volta sanato, diviene il presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno e, quindi, dalla mancanza di continuità nella permanenza sul territorio nazionale ben può farsi discendere anche quella della mancanza di un effettivo svolgimento dell'attività lavorativa (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 6.3.2015, [n.1152](#)).
11. Alla luce di tali coordinate normative è agevole comprendere come l'allontanamento dell'odierno appellante dal territorio nazionale, quand'anche sia stato determinato, come egli assume, da motivi familiari (il ricovero del figlio in un ospedale di Casablanca in Marocco), fa venir meno il requisito legislativo della permanente presenza dello stesso e, quindi, l'effettività stessa del rapporto lavorativo.
 - 11.1. L'appellante, al di là del certificato rilasciato dal Centro Ospedaliero Prefettizio Mohamed Sekkat a

Casablanca, non ha dimostrato, del resto, di essersi allontanato dall'Italia solo nel periodo dal 22.10.2012 al 15.11.2012, periodo di ricovero del figlio, non avendo offerto alcuna prova che confuti il fatto che, in realtà, egli si è allontanato per un periodo ben più lungo e significativo e, cioè, dal settembre del 2012 all'aprile del 2013, come ha affermato il primo giudice correttamente, sulla base di quanto risulta dal passaporto.

11.2. Ed è altrettanto significativo, come pure ha sottolineato ancora la sentenza impugnata con un rilievo rimasto di fatto incontestato, che egli sia rientrato in Italia solo il giorno precedente a quello in cui è stato convocato dalla Prefettura di Modena.

12. Ne segue che, per le ragioni esposte, l'appello qui proposto deve essere respinto per avere il giudice di prime cure ritenuto, del tutto correttamente, immune da censura il provvedimento prefettizio in ragione del prolungato allontanamento dell'odierno appellante dal territorio nazionale e per la carenza, conseguente, del requisito fondamentale della ininterrotta permanenza nel territorio nazionale, previsto dall'art. 5 del d. lgs. 109/2012.

13. Le spese del presente grado di giudizio, considerata, comunque, la specificità del quadro normativo relativo alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, possono essere interamente compensate tra le parti, attesa anche la mera costituzione formale dell'Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **respinge** e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

Martedì, 8 Settembre 2015

Meditazione: Mp3 gratuito

Audio-corso di meditazione
Scarica Gratis la tua traccia
guida



News



[Accordo UE sull'immigrazione](#)

Il Premier Renzi si ritiene soddisfatto sugli accordi raggiunti dal vertice straordinario dell'UE sul tema immigrazione...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. Determinazione dell'importo.](#)

Sulla gazzetta ufficiale del 22 settembre 2015 n. 220, è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2015 Ministero dell'...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovo decreto legislativo sulla protezione internazionale](#)

E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.214 del 15-9-2015, il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, " ...

[Leggi tutto »](#)

[Ungheria chiude la frontiera e rifugiati bloccati con la forza](#)

Nel comunicato stampa di Amnesty International si legge che l'Ungheria ha chiuso la frontiera con la Serbia, dove ...

[Leggi tutto »](#)

[Progetti dedicati ad alunni stranieri e minori non accompagnati](#)

Un milione di euro per migliorare l'integrazione e l'accoglienza degli alunni con cittadinanza **non** italiana.
Le ...

[Leggi tutto »](#)

[Tropo caro il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno](#)

Con la sentenza del 2 settembre 2015 la Corte europea ha dichiarato che il contributo tra gli 80 e 200 euro per il ...

[Leggi tutto »](#)



Scopri
Parodontax

 parodontax.it

Visita Parodontax.it e
Scopri i rimedi contro
Gengive Sanguinanti



[Immobiliare.it](#) ▾

[Problemi
Fiscali?](#) ▾

[Vuoi Lavorare
in Asilo?](#) ▾

[Corso di
Inglese Gratis](#) ▾

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)